



Rapporto concernente l'indagine conoscitiva sulla revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)

6 marzo 2015

Indice

1	Situazione iniziale	2
2	Indagine conoscitiva	4
3	Osservazioni generali e risultati	4
3.1	In generale	4
3.2	Osservazioni generali.....	5
3.3	Modifiche risultanti dal sistema GHS	6
3.4	Notifica di nuove sostanze	6
3.5	Semplificazione dell'adeguamento indipendente delle disposizioni tecniche ...	7
3.6	Chiarimento degli attori nella fornitura dei prodotti chimici / definizioni.....	7
3.7	Emolumenti	7
3.8	Agevolazioni nel commercio di prodotti chimici particolarmente pericolosi e di prodotti destinati all'autodifesa	7
3.9	Limitazione della vendita a libero servizio per prodotti fitosanitari e biocidi pericolosi per l'ambiente acquatico.....	8
3.10	Materiale informativo e testi consolidati	8
3.11	Altre richieste di adeguamento	8
4	Risultati relativi ai singoli articoli o capitoli	9
4.1	Richieste relative agli articoli esistenti.....	9
4.2	Richieste relative agli allegati.....	18
4.3	Nuovi articoli da definire	20
4.4	Ulteriori richieste di modifica di altri atti normativi	20
	Allegato 1: Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva	21
	Allegato 2: Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva	23

1 Situazione iniziale

L'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) disciplina la valutazione dei pericoli e dei rischi legati a sostanze e preparati chimici, nonché le condizioni di immissione sul mercato e d'utilizzazione delle sostanze e dei preparati che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone o l'ambiente. Al momento della sua entrata in vigore, nell'agosto 2005, l'OPChim era ampiamente in sintonia con le direttive europee in materia. L'armonizzazione con il diritto europeo permette di seguire l'evoluzione del progresso tecnico e quindi di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, ma anche di evitare ostacoli tecnici al commercio.

Dal 2005 la legislazione europea sulle sostanze chimiche ha subito notevoli modifiche in seguito all'entrata in vigore dei seguenti regolamenti:

- a) regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento UE-REACH);
- b) regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-CLP). Questo regolamento introduce nell'Unione Europea (UE) il Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) proposto dall'ONU.

Per mantenere in Svizzera un livello di protezione della salute e dell'ambiente simile a quello dell'UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio, è necessario rivedere a intervalli regolari la legislazione sui prodotti chimici, tanto più che i rimandi al diritto europeo devono sempre essere statici. Dal 2005 l'OPChim è già stata riveduta quattro volte.

L'introduzione del nuovo sistema di classificazione e di etichettatura (GHS) avviene in maniera scaglionata sul modello europeo:

- con la terza revisione dell'OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2010, è stata introdotta la possibilità di adottare questo sistema dapprima su base volontaria, fissandone l'obbligatorietà dal 1° dicembre 2012 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per i preparati;
- con la quarta revisione dell'OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, sono state adeguate al sistema GHS le condizioni di classificazione e di etichettatura delle sostanze;
- la presente revisione totale dell'OPChim ha come obiettivo principale di adeguare al sistema GHS le condizioni di classificazione e di etichettatura dei preparati a partire dal 1° giugno 2015 e portare così a termine l'introduzione del nuovo sistema.

Tale revisione dell'OPChim deve prendere la forma di una revisione totale per le seguenti ragioni:

- con la presente revisione si conclude il passaggio al nuovo sistema di classificazione e di etichettatura. Il completamento del cambio di sistema merita una forma nuova e omogenea, ovvero un'ordinanza senza troppe disposizioni abrogate o introdotte;
- con la presente revisione sono abrogati molti articoli e in molti punti rimarrebbero quindi «lacune» relativamente grandi.

Di conseguenza sono stati rinumerati tutti gli articoli dell'OPChim. Inoltre, la struttura del titolo secondo è stata leggermente modificata: le disposizioni sull'imballaggio, sull'etichettatura e sulla scheda di dati di sicurezza sono state raggruppate nel capitolo relativo al controllo autonomo. In questo modo il testo ha una migliore coerenza interna.

È stato inoltre necessario modificare l'ordine degli allegati. Gli allegati 1, 2 e 4 sono stati abrogati. Rimangono quindi gli allegati 3, 5, 6 e 7 della vecchia versione dell'ordinanza ai quali si aggiunge un nuovo

allegato (Allegato 2). Gli allegati sono stati rinumerati nell'ordine delle disposizioni cui si riferiscono.

La presente revisione totale implica anche che tutti gli atti normativi che rimandano all'OPChim siano adeguati in maniera conforme. Per motivi di tempo non è stato tuttavia possibile preparare questo oneroso lavoro per l'indagine conoscitiva. Le modifiche di altri atti normativi riconducibili alla revisione totale dell'OPChim (adeguamento dei rimandi) verranno perciò effettuate dopo l'indagine conoscitiva.

Modifiche risultanti dal sistema GHS

L'introduzione del sistema GHS in Svizzera avviene sulla base delle stesse esigenze che si sono presentate nell'Unione europea: per questo motivo nell'OPChim sono presenti numerosi rimandi al regolamento UE-CLP. Le autorità sono consapevoli del fatto che questa procedura complica la lettura dell'ordinanza, ma è il solo modo di assicurare la ripresa fedele dei requisiti estremamente tecnici sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e dei preparati.

La presente revisione consente di abrogare i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati basati sulle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e di recepire le disposizioni vigenti del regolamento UE-CLP. Questi nuovi requisiti entreranno in vigore il 1° giugno 2015, in contemporanea con il mercato interno europeo (SEE).

Inoltre è stato adeguato il contenuto della scheda di dati di sicurezza all'introduzione completa del sistema GHS, che nell'UE avviene tramite una revisione dell'allegato II del regolamento UE-REACH. La revisione dell'OPChim assicura anche il recepimento del nuovo contenuto della scheda di dati di sicurezza.

Notifica di nuove sostanze

Il progetto di revisione apporta qualche adattamento al processo di notifica di nuove sostanze. Per aumentare l'efficacia è precisato che la valutazione dei rischi, definita nella legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1), può essere fatta durante la valutazione dei documenti di notifica.

Semplificazione dell'adeguamento indipendente delle disposizioni tecniche

Per facilitare gli adeguamenti futuri delle disposizioni tecniche alla rapida evoluzione della legislazione europea, il progetto di revisione propone di delegare a livello di ufficio l'aggiornamento delle norme seguenti:

- norme tecniche relative alla classificazione e all'etichettatura, come pure alla classificazione e all'etichettatura armonizzate;
- regole tecniche relative alla scheda di dati di sicurezza;
- metodi sperimentali;
- documentazione tecnica per le nuove sostanze.

Chiarimento degli attori nella fornitura dei prodotti chimici

La revisione totale offre l'occasione di chiarire l'utilizzo di diversi termini e di trovare una soluzione che sia trasparente ed esplicita in tutte e tre le lingue ufficiali. Dove finora nella versione francese veniva utilizzato il termine «utilisateur», in tedesco era scritto «Abnehmerin», «Bezügerin» o «Verwenderin» e in italiano «destinatario», «acquirente» o «utilizzatore».

Grazie alla definizione e all'utilizzo coerente di tre termini che designano le persone che acquistano prodotti chimici viene fatta chiarezza: «commerciante», «utilizzatore professionale», «utilizzatore privato». Queste modifiche terminologiche non dovrebbero comportare modifiche materiali.

2 Indagine conoscitiva

L'indagine conoscitiva, avviata dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) il 1° settembre 2014, si è conclusa il 2 dicembre 2014.

La procedura si è svolta per via elettronica. Tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito Internet della Cancelleria federale.

Sono stati interpellati direttamente tutti i Cantoni, il Principato del Liechtenstein, sei associazioni mantello e 76 organizzazioni dell'industria svizzera. L'elenco dei destinatari figura all'allegato 2. In tutto sono pervenuti 59 pareri; per l'elenco dei partecipanti (incluse le abbreviazioni) si rimanda all'allegato 1. La seguente tabella riporta una statistica sul numero dei pareri pervenuti.

Categoria	Interpellati	Pareri degli interpellati	Pareri spontanei	Totale pareri
Cantoni e Principato del Liechtenstein, nonché Conferenza dei Governi cantonali	28	25	0	25
Partiti politici	0	0	0	0
Associazioni mantello nazionali dell'economia	6	3	0	3
Altre organizzazioni	76	27	4	31
Totale	110	55	4	59

3 Osservazioni generali e risultati

Le abbreviazioni dei partecipanti sono esplicitate all'allegato 1.

3.1 In generale

Quasi tutti i partecipanti interpellati hanno ringraziato per l'invito a partecipare all'indagine conoscitiva.

VS ha preso atto della prevista modifica dell'ordinanza e non ha alcun'osservazione in merito.

Le seguenti associazioni rinunciano a prendere posizione:

- SAV [01], perché il progetto di revisione non concerne direttamente l'economia come datore di lavoro;
- ARV [06], perché non si vede direttamente interessato dalla tematica;
- FSKB [11] in seguito a esame e discussione nel quadro dell'indagine conoscitiva;
- SUVA [19], perché non sono emerse novità rilevanti in relazione alla sicurezza e alla protezione della salute sul luogo di lavoro.

AGVS [07], EV [10] e VLO [28] approvano globalmente la revisione totale e non hanno commenti specifici da formulare.

VD deplora che la Società svizzera di igiene del lavoro e il Centro svizzero di tossicologia umana applicata non figurino nell'elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva.

SBV [02] chiede che, al termine delle molteplici revisioni, l'OPChim conservi una certa stabilità nel corso dei prossimi anni.

H+ [15] approva l'adeguamento alle norme internazionali e la revisione dell'OPChim che ne risulta: l'ordinanza diventa così più leggibile e comprensibile.

Swissmem [08] è favorevole alla revisione totale dal punto di vista dell'industria metalmeccanica ed elettrica, che costituisce un «utilizzatore professionale» di prodotti chimici.

APDP.ch [04] e FSKB [11] chiedono di essere informati, prima dell'entrata in vigore dell'OPChim, in merito alle modifiche risultanti dall'indagine conoscitiva.

KF [18] accoglie positivamente il fatto che la modifica dell'ordinanza accresce la sicurezza, ma osserva che vi saranno aumenti di prezzo. Suggerisce inoltre di coinvolgere le associazioni nei progetti di revisione fin dalle prime fasi.

pharma [20] rinvia anche ai commenti che ha formulato in occasione della quarta revisione.

3.2 Osservazioni generali

AG, AI, AR, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG, chemsuisse [17] e VKCS [27] approvano l'intenzione di effettuare questa importante modifica dell'OPChim in forma di revisione totale. Anche se in seguito sarà necessario adattare numerose ordinanze esecutive, schede informative e documenti di aiuto all'esecuzione, è opportuno cogliere quest'opportunità per riorganizzare l'OPChim.

BL giudica pertinenti le modifiche formali adottate per migliorare la leggibilità dell'ordinanza.

VD constata che, a causa dei rimandi al diritto europeo, l'OPChim sta diventando quasi inutilizzabile per i comuni cittadini; inoltre, le grandi imprese sono favorite rispetto ai piccoli fabbricanti.

GE è favorevole all'adeguamento, ma fa notare che la crescente complessità della legislazione sui prodotti chimici, con i numerosi rinvii al diritto europeo, non consente di garantire un'esecuzione ottimale. GE e OW sottolineano la necessità di adeguare tutti gli atti normativi federali che rinviano all'OPChim con l'entrata in vigore della revisione totale dell'ordinanza.

SBV [02] e FER [12] deplorano che l'OPChim sia stata rivista con grande frequenza e constatano che gli adeguamenti che ne risultano comportano un forte onere amministrativo per le imprese. SBV [02] menziona a riguardo che l'adeguamento delle schede di dati di sicurezza (SDS) e l'obbligo di consegnare una SDS rappresentano una grande sfida per le imprese commerciali. Occorrerebbe esaminare alternative, quali la possibilità di rinviare a SDS online (p. es. mediante codici QR). In tal modo, sarebbe sempre disponibile la versione più recente. SDV [21] sottolinea che le prescrizioni estremamente dettagliate relative alla fabbricazione e alla rivendita generano grossi oneri amministrativi per le piccole e medie imprese (PMI).

Secondo BL, l'elevata densità normativa della legislazione sui prodotti chimici è sempre più svantaggiosa per le PMI.

SKW [23] sottolinea che ogni ulteriore richiesta di conoscenze specifiche da parte del fornitore va ad aumentare i costi, senza la certezza di ricavarne un valore aggiunto rilevante.

APDP.ch [04] chiede che tutti i prodotti chimici sottostanti all'OPChim siano automaticamente omologati in Svizzera, se sono già stati esaminati e omologati in un Paese dell'UE: le normative sono armonizzate con quelle dell'UE e non ha senso che le autorità svizzere procedano a un nuovo esame. Ciò vale anche per i prodotti fitosanitari e i biocidi. Ne risulterebbe un'importante riduzione dei costi.

APDP.ch [04] deplora che l'OPChim non menzioni alcun termine per la liquidazione delle scorte.

Swissmem [08] accoglie con favore gli adeguamenti che modernizzano l'ordinanza (documenti in formato elettronico).

Greenpeace [14] constata che la revisione totale non è stata sfruttata per procedere a una rielaborazione ambiziosa dell'OPChim. Per esempio, non è possibile prendere iniziative autonome per prevenire i rischi chimici in Svizzera. Greenpeace [14] continua a caldeggiare un obbligo generale di sostituzione delle sostanze pericolose e auspica che la Svizzera adotti sul lungo periodo una nuova legislazione sui prodotti chimici, che tenga debitamente conto dei rischi che le sostanze pericolose presentano per l'essere umano e per l'ambiente e che sia maggiormente incentrata sulla protezione di questi ultimi.

IG DHS [16] e Coop [32] approvano la proposta di revisione dell'OPChim e sottolineano l'importanza dell'armonizzazione con il diritto europeo per il commercio al dettaglio: ciò permette di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e rafforzare la certezza del diritto.

SKW [23], ScInd [24], Suissetec [25], Textiles [26] e VSS [29] sottolineano l'importanza di un'armonizzazione delle normative svizzere ed europee. VSS [29] nota che per le imprese che rappresenta è importante che la concorrenza tra il mercato svizzero e il mercato europeo non sia falsata da ostacoli non tariffari e tecnici al commercio a svantaggio dei fabbricanti svizzeri. VSLF [30] ringrazia per la prevenzione degli ostacoli tecnici al commercio con l'UE.

SKW [23] e ScInd [24] considerano insoddisfacente l'infrastruttura informatica dell'organo di notifica: il registro dei prodotti spesso non funziona e manca la possibilità di notificare un gran numero di prodotti chimici. SKW [23] e ScInd [24] chiedono all'organo di notifica di modificare rapidamente l'interfaccia in modo da poter trattare grandi quantitativi di dati, e di informarli a riguardo.

SKW [23] e ScInd [24] chiedono che le modifiche apportate agli allegati siano comunicate quanto prima, perché è necessario adeguare le banche dati e la documentazione, per esempio in caso di inclusione nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (elenco delle sostanze candidate; allegato 3 OP-Chim). Osservano che in passato l'informazione è stata trasmessa troppo tardi.

ALANTANA [31] chiede che le normative dell'UE (REACH) non siano tutte recepite supinamente. In particolare, quelle sfavorevoli alle PMI dovrebbero essere adottate soltanto se, dopo aver ponderato gli interessi in gioco, si ritiene che permettano di garantire una migliore protezione.

3.3 Modifiche risultanti dal sistema GHS

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva è favorevole all'armonizzazione con il diritto europeo e agli obiettivi così perseguiti di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio e mantenere un elevato livello di protezione.

FRC [13] ritiene indispensabile intensificare la campagna d'informazione del pubblico sull'introduzione del sistema GHS e prorogarla fino al termine del periodo transitorio, nel 2017.

SDV [21] nota che la coesistenza dei due sistemi durante il periodo transitorio non aiuta a fornire una consulenza chiara e competente.

3.4 Notifica di nuove sostanze

ECOSWISS [09], SKW [23], ScInd [24], Textiles [26], VSS [29], VSLF [30] e ALANTANA [31] constatano che la quantità determinante per la notifica di sostanze importate si riferisce a quella fabbricata o importata nello SEE. Tuttavia, tali quantità non sono significative per la Svizzera e spesso non è possibile determinarle. L'esperienza dimostra inoltre che è difficile ottenere dal fabbricante i dati necessari. La quantità determinante ha però un grande impatto sui requisiti e sugli emolumenti: in pratica, occorre

rinunciare a numerose importazioni. Questi partecipanti chiedono quindi di modificare l'articolo 25 (cfr. n. 4.1, art. 25).

ALANTANA [31] auspica che le sostanze per le quali l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha già pubblicato un fascicolo di registrazione non siano soggette a notifica.

Greenpeace [14] approva le precisazioni apportate.

3.5 Semplificazione dell'adeguamento indipendente delle disposizioni tecniche

Swissmem [08], Greenpeace [14] e Textiles [26] accolgono positivamente il fatto che alcune disposizioni tecniche siano state trasferite negli allegati e che la competenza per il loro adeguamento sia stata delegata agli uffici federali. Swissmem [08] e Textiles [26] si attendono che questi ultimi coinvolgano sufficientemente gli attori al momento della modifica.

3.6 Chiarimento degli attori nella fornitura dei prodotti chimici / definizioni

AG, AI, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, UR, ZG, Swissmem [08], Greenpeace [14], chemsuisse [17], pharma [20], Textiles [26] e VKCS [27] approvano il chiarimento dei termini impiegati per designare gli attori nel campo dei prodotti chimici. Per BL e pharma [20], la certezza del diritto ne risulta rafforzata.

BE, NW, OW, SO, SZ, TI, UR e chemsuisse [17] suggeriscono di verificare ed eventualmente armonizzare i nomi degli attori nelle limitazioni e nei divieti dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) al momento dell'adeguamento degli atti che rinviano all'OP-Chim.

Secondo AI, AR, BE, FR, GR, LU, SO, TG, TI, ZG e chemsuisse [17], si dovrebbe impiegare il termine «miscela» al posto di «preparato», per analogia con il diritto europeo. Le definizioni svizzere ed europee sono infatti equivalenti.

AI e AR sono inoltre favorevoli a che il termine «oggetto» sia sostituito con «manufatto».

SGV [03] chiede, per quanto riguarda le definizioni figuranti all'articolo 2, di redigere un elenco esaustivo delle attività per le quali esiste la possibilità di un'inversione dei ruoli (utilizzatore professionale -> fabbricante). Senza un elenco di questo genere, l'ordinanza rimane troppo aperta e vaga, e quindi, in una certa misura, arbitraria. Suissetec [25] chiede di precisare che le imprese di tecnica della costruzione non siano considerate come fabbricanti quando travasano prodotti refrigeranti negli impianti.

3.7 Emolumenti

APDP.ch [04] fa notare che gli emolumenti sono troppo elevati per le PMI.

SKW [23] e ScInd [24] ritengono che gli emolumenti per le notifiche di nuove sostanze dovrebbero basarsi unicamente sulle quantità commercializzate in Svizzera.

3.8 Agevolazioni nel commercio di prodotti chimici particolarmente pericolosi e di prodotti destinati all'autodifesa

Il progetto di revisione propone di introdurre una nuova eccezione alla limitazione della vendita a libero servizio e di rinunciare a esigere conoscenze specifiche per il commercio di prodotti destinati all'autodifesa, due proposte respinte da AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, VD, TG, TI, UR, ZG, chemsuisse [17] e VKCS [27].

Tali agevolazioni riguarderebbero infatti, da un lato, i detergenti corrosivi e, dall'altro, gli spray al peperoncino. Per questi partecipanti non vi è ragione di allentare le disposizioni che disciplinano la fornitura dei prodotti rientranti nelle due categorie a rischio elevato, favorendone così la vendita. ZG suggerisce di assoggettare i prodotti destinati all'autodifesa alla legislazione sulle armi.

IG DHS [16] e Coop [32] sostengono un recepimento coerente del diritto europeo e chiedono la liberalizzazione della vendita a libero servizio (cfr. art. 63).

3.9 Limitazione della vendita a libero servizio per prodotti fitosanitari e biocidi pericolosi per l'ambiente acquatico

BL, FR, GR, TI e VKCS [27] chiedono che la fornitura di tutti i prodotti fitosanitari classificati come *particolarmente pericolosi per l'ambiente acquatico* sottostia alle disposizioni applicabili alla fornitura di prodotti chimici del gruppo 2 nel commercio al dettaglio, indipendentemente dalle dimensioni dell'imballaggio. Tali prodotti possono avere effetti negativi sugli organismi acquatici anche in concentrazioni minime. È quindi necessario fornire agli utilizzatori privati, nell'ambito di un colloquio di consulenza, le informazioni necessarie per utilizzarli correttamente; pertanto tali prodotti devono essere esclusi dalla vendita a libero servizio, anche nel caso degli imballaggi di peso fino a 1 kg. BL e TI auspicano un disciplinamento analogo per la fornitura di biocidi.

3.10 Materiale informativo e testi consolidati

Secondo BE, FR, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27], quando la revisione proposta sarà entrata in vigore, i requisiti tecnici in materia di etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici non saranno più visibili nel diritto svizzero, poiché figureranno soltanto in forma di rinvio dell'OPChim al regolamento UE-CLP. Le autorità federali dovrebbero quindi redigere un documento che indichi in forma sintetica le disposizioni applicabili in Svizzera in materia di etichettatura e d'imballaggio dei prodotti chimici pericolosi, e tenerlo aggiornato.

BS ritiene anche che la Confederazione debba sostenere le imprese e i servizi cantonali. KF [18] considera che l'Ufficio federale e le associazioni dei consumatori dovrebbero mettere a disposizione informazioni complementari.

Per VD, sarebbe auspicabile redigere un compendio per i prodotti chimici.

ZG suggerisce di rendere accessibili su Internet le versioni degli atti normativi europei applicabili in Svizzera.

pharma [20] osserva che l'OPChim rinvia ai pertinenti atti europei e suggerisce, al posto dei rinvii a tutte le schede informative e alle istruzioni, di indicare esplicitamente i requisiti nei testi di ordinanza. Inoltre le norme dovrebbero essere rese accessibili, di modo che gli utenti del diritto possano consultare facilmente anche le disposizioni europee concrete.

SDV [21] ritiene che il proseguimento della collaborazione con le autorità federali e cantonali e il loro sostegno siano una premessa importante per continuare a garantire una consulenza chiara e competente al momento della fornitura di prodotti chimici.

3.11 Altre richieste di adeguamento

BL chiede alla Confederazione di fissare requisiti per la redazione della scheda di dati di sicurezza (cfr. anche n. 4.1, art. 20).

Per BL è necessario disciplinare esplicitamente quali prodotti possono essere forniti al pubblico per corrispondenza o su Internet e in che modo i fornitori devono rispettare le prescrizioni in materia di fornitura e assolvere i loro obblighi di informazione e di diligenza.

A causa della presenza di sostanze tossiche negli immobili, GE propone d'includere esplicitamente nel controllo autonomo l'intero ciclo di vita dei materiali da costruzione.

TG propone un obbligo di perfezionamento per i titolari di vecchie prove della competenza specifica.

TI chiede di armonizzare i diversi termini impiegati per «Sachkenntnis» nella versione italiana dell'OP-Chim («conoscenze specifiche») e nell'ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (RS 813.131.21; «competenze specifiche»).

EPFL [33] segnala che occorre anche aggiornare i rinvii all'OPChim figuranti all'articolo 1 lettera f dell'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2).

FRC [13] ritiene che sia necessaria una legislazione specifica per le nanotecnologie (legge sulle nanotecnologie).

Per evitare il fenomeno del «greenwashing», FRC [13] chiede il mantenimento di due articoli (gli attuali articoli 45 «Divieto di etichettare in modo ingannevole» e 75 «Pubblicità») al posto del solo articolo 60 e auspica che sia mantenuto un elenco delle menzioni vietate, come quello contenuto nell'attuale articolo 45. È necessario completare quest'ultimo aggiungendo formulazioni quali «delicato per la pelle», «ipoallergenico» e «biodegradabile». Chiede anche di vietare le immagini che banalizzano i rischi (p. es., una farfalla, un uccello o un pesce su sfondo blu).

pompier [22] auspica che l'ordinanza sia completata e chiarita per quanto concerne gli scenari in caso di incidente.

4 Risultati relativi ai singoli articoli o capitoli

4.1 Richieste relative agli articoli esistenti

Titolo primo: Disposizioni generali

Articolo 2 Definizioni

AG, FR, GE, GR, LU, NW, OW, TG, ZG, chemsuisse [17] e VKCS [27] sono favorevoli alla ridefinizione e al chiarimento dei termini legati alla fornitura di prodotti chimici al capoverso 2 lettere a, b e c.

AG, AI, AR, BL, FR, GR, LU, NW, OW, TI, ZG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] propongono di definire nell'OPChim in forma appropriata il termine «miscela», con lo stesso significato dei «preparati» della LPChim, e di impiegare questo termine in tutta l'ordinanza, allo scopo di armonizzare la terminologia con quella del diritto europeo (in particolare il regolamento UE-CLP).

AI propone inoltre, per motivi analoghi, la definizione di «manufatto» anziché di «oggetto».

SGV [03] e Suissetec [25] chiedono di precisare la nozione di «fabbricante» (cfr. n. 3.6).

VD fa notare che, al capoverso 1 lettera b numero 2, manca la definizione delle persone che modificano la composizione di un prodotto.

Greenpeace [14] ritiene necessario raggruppare i termini e definire «preparato» e «generatore aerosol». Nella definizione di «utilizzatore professionale», al capoverso 2 lettera a numero 2, Greenpeace [14] chiede di stralciare l'aggiunta: « - ogni persona giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera per utilizzarli nell'ambito di un'attività di pubblica utilità;».

pharma [20] chiede di definire le espressioni «elenco delle sostanze candidate», «sostanza pericolosa» e «preparati non pericolosi».

pompieri [22] propone di descrivere anche le situazioni a rischio nella definizione degli scenari di esposizione.

Articolo 3 Sostanze e preparati pericolosi

pharma [20] propone di evitare per quanto possibile i rinvii e, quando sono indispensabili, di definire i termini impiegati.

Titolo secondo: Presupposti per l'immissione sul mercato

Capitolo 1: Controllo autonomo

Sezione 1: Principio

Articolo 5

LU, NW, OW, TG e chemsuisse [17] suggeriscono di intitolare l'unico articolo di questa sezione «Principi del controllo autonomo», a causa del suo ruolo centrale.

AG, GR, LU, NW, OW, TG e chemsuisse [17] propongono di introdurre un nuovo capoverso 6:

«Il dipartimento competente disciplina nel dettaglio i requisiti per le persone incaricate del controllo autonomo secondo i capoversi 1-4. Nel suo disciplinamento, tiene conto della loro formazione e del loro perfezionamento professionali, nonché degli obiettivi di protezione.»

La legislazione svizzera in materia di prodotti chimici non esige alcuna qualifica professionale per valutare, nel quadro del controllo autonomo, se le sostanze e i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell'essere umano o l'ambiente, e neppure per classificare, etichettare e imballare i prodotti chimici o per redigere schede di dati di sicurezza, relazioni sulla sicurezza chimica e scenari di esposizione.

Questi compiti sono particolarmente impegnativi e necessitano, con l'introduzione del sistema GHS, di conoscenze specifiche ancora maggiori rispetto al passato. Occorre quindi approfittare di questa revisione per creare le condizioni che permetteranno di colmare tale lacuna. chemsuisse [17] propone di affidare al dipartimento competente il disciplinamento mediante ordinanza dei requisiti in materia di conoscenze specifiche per le persone responsabili del controllo autonomo di cui all'articolo 5 LPChim e 26 LPAmb.

VD propone di aggiungere un capoverso che disciplinerebbe la questione della formazione e della qualifica delle persone incaricate di redigere schede di dati di sicurezza (cfr. commenti simili relativi all'articolo 20). VD ammette tuttavia che, in assenza di una disciplina comparabile a livello europeo, una simile misura può costituire una discriminazione per i fabbricanti svizzeri.

GE chiede che, nel quadro del controllo autonomo, i fabbricanti siano tenuti a valutare l'invecchiamento, in particolare dei materiali da costruzione, e il loro intero ciclo di vita.

APDP.ch [04] deplora che le autorità non abbiano fiducia nelle imprese e che cerchino di disciplinare ogni dettaglio; in fin dei conti, sono le imprese ad assumersi la responsabilità verso i clienti e a sostenere i rischi.

FRC [13] chiede di precisare i metodi con cui le imprese effettuano il controllo autonomo.

Greenpeace [14] chiede lo stralcio del capoverso 3, perché tali disposizioni sono già previste al capoverso 2.

Sezione 2: Classificazione delle sostanze e dei preparati

Articolo 6 Classificazione delle sostanze

AI, AR, BL, BS, LU, NW, OW, TG, VD, ZG e chemsuisse [17] chiedono di sostituire l'espressione «classificazione ufficiale» impiegata nei capoversi 2 e 4 con «classificazione armonizzata».

Fanno valere che nell'allegato VI del nuovo regolamento UE-CLP figura un elenco di «classificazioni ed etichettature armonizzate», la cui importanza e carattere vincolante sono leggermente cambiati rispetto all'attuale «classificazione ufficiale»: le classificazioni indicate in questo elenco non sono esaustive e il fabbricante deve aggiungervi, se del caso, le altre proprietà pericolose.

Sezione 3: Imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati

Articoli 8 - 11

pharma [20] chiede di riprendere i requisiti direttamente nell'ordinanza anziché rinviare al diritto europeo.

Articolo 8 Imballaggio

BL auspica che nei requisiti in materia di imballaggio siano concretizzate le disposizioni sulle pratiche «ingannevoli per il consumatore».

Articolo 10 Etichettatura

BL chiede di esplicitare, in un punto adatto, i requisiti dell'allegato 1 del regolamento UE-CLP relativi alle dimensioni dell'etichettatura per gli imballaggi con una capacità fino a 3 litri. L'indicazione «se possibile» rende difficoltosa l'adozione di formati adeguati.

FRC [13] chiede che l'UFSP rediga una guida per garantire la qualità degli elementi dell'etichettatura, definendo le dimensioni minime dei caratteri, il contrasto con lo sfondo e le dimensioni dell'etichetta.

Articolo 12 Deroche alle disposizioni di etichettatura

Greenpeace [14] propone lo stralcio del capoverso 1 lettera b, perché non esiste una soglia al di sotto della quale la quantità di un prodotto chimico pericoloso è sufficientemente piccola da non presentare alcun rischio.

pharma [20] auspica che le deroghe concesse sinora conservino la stessa validità.

Articoli 14 e 15

pompieri [22] fa notare che, in caso di intervento dei pompieri, è necessario conoscere l'identità del prodotto chimico. È opportuno tenerne conto.

Articolo 15 Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo

VD osserva che il termine «CAS» (Chemical Abstract Services) non è definito.

Sezione 4: Scenari d'esposizione e scheda di dati di sicurezza per sostanze e preparati

Articolo 16 Obbligo di elaborare uno scenario di esposizione

Greenpeace [14] propone lo stralcio delle deroghe previste al capoverso 3, perché ritiene che debba essere obbligatorio elaborare uno scenario di esposizione nel caso della fornitura di prodotti chimici per

un'utilizzazione in quantità pari o superiore a una tonnellata.

Articolo 19 Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza

Greenpeace [14] chiede di ridurre, alla lettera d, i limiti di concentrazione delle sostanze pericolose allo 0,1 per cento del peso e allo 0,1 per cento del volume, analogamente alle disposizioni dell'articolo 19 lettere e ed f.

Articolo 20 Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura

AG, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SO, ZG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] suggeriscono che il DFI definisca qualifiche professionali minime per le persone incaricate di redigere schede di dati di sicurezza, come previsto dal capoverso 3. La richiesta viene motivata con la qualità spesso scarsa di queste schede. ZG propone di esplicitare nel rapporto esplicativo l'importanza di tali schede e le conseguenze che potrebbe avere una rinuncia a prescrivere requisiti minimi in materia di conoscenze specifiche.

Per ragioni di certezza del diritto, pharma [20] chiede di disciplinare i requisiti relativi alla scheda di dati di sicurezza in un allegato dell'OPChim piuttosto che rinviare al diritto europeo.

Articolo 21 Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza

LU, NW, OW, TI e chemsuisse [17] approvano la precisazione secondo la quale occorre consegnare una scheda di dati di sicurezza anche ai commercianti.

ZH suggerisce che le modalità di consegna della scheda indicate al capoverso 3 lettera c siano periodicamente riesaminate e, se del caso, adattate per mantenere il passo con le costanti evoluzioni tecnologiche.

FRC [13] chiede che anche gli utilizzatori privati possano chiedere la SDS.

Greenpeace [14] raccomanda lo stralcio, per motivi linguistici, dell'avverbio «solo» alla fine del capoverso 1, e chiede di completare il capoverso 2 lettera a aggiungendo «ai sensi dell'articolo 19 lettere a–g» (al posto di «a–c»), stralciando il capoverso 2 lettera b.

pharma [20] è favorevole alla disposizione del capoverso 1 e del capoverso 3 lettera c relativa alla consegna nell'ambito del commercio al dettaglio (consegna su supporto cartaceo su domanda) e domanda se il capoverso 2 si applica anche alla consegna nel commercio al dettaglio.

Capitolo 2: Notifica e comunicazione di nuove sostanze

Sezione 1: Notifica di nuove sostanze

Articolo 24 Obbligo di notifica

VD chiede di armonizzare nella versione francese i termini che designano la liberazione di sostanze, nell'articolo 24 (cpv. 1, lett. c, «rejetée» e cpv. 3 «libérée») e nell'articolo 56 («dispersion»).

Articolo 25 Quantità determinante di sostanza

ECOSWISS [09], SKW [23], ScInd [24], Textiles [26], VSS [29] e VSLF [30] auspicano che la «quantità determinante» si riferisca direttamente alla quantità rilevante per la Svizzera (cfr. 3.4) e propone quindi di stralciare le lettere a e d, modificando la lettera c come segue: «se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera: la quantità importata annualmente in Svizzera.»

Sezione 5: Legittimazione all'immissione sul mercato

Articolo 41 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all'obbligo di comunicazione
Greenpeace [14] chiede che il termine sia portato a 60 giorni, come per la notifica (art. 40).

Titolo terzo: Obblighi del fabbricante dopo l'immissione sul mercato

Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura

Articolo 44 Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti

VD e Greenpeace [14] chiedono di precisare l'espressione «in quantità sensibilmente maggiori» alla lettera c. Per Greenpeace [14], va quantificato anche il termine «differenze» alla lettera d.

Capitolo 3: Obbligo di annuncio

Articolo 48 Sostanze e preparati soggetti all'obbligo di annuncio

AG, AI, AR, LU, NW, OW, TG, TI, Greenpeace [14] e chemsuisse [17] chiedono di adeguare l'articolo 48 in modo che il fabbricante debba comunicare all'organo di notifica le sostanze e i preparati menzionati nell'articolo 19 al più tardi al momento della prima fornitura a terzi o del primo impiego professionale o commerciale. Per garantire che le informazioni necessarie in caso di emergenza siano immediatamente disponibili, queste devono figurare nel registro dei prodotti al più tardi al momento dell'immissione in commercio o del primo impiego di un prodotto.

Secondo AG, Greenpeace [14] e chemsuisse [17], tale modifica non comporterebbe un onere supplementare per le imprese: i dati necessari devono essere già stati elaborati nel quadro del controllo autonomo prima dell'immissione in commercio, che quindi è il termine ultimo entro il quale devono essere disponibili in ogni caso.

Articolo 51 Forma dell'annuncio e dell'annuncio esaustivo

LU, NW, OW, TG e chemsuisse [17] chiedono di ampliare la lettera a: «*mediante un modulo elettronico, in forma elettronica nel formato richiesto dall'organo di notifica, oppure, in casi motivati, mediante un modulo stampato predisposto per il trattamento elettronico*». AI e AR sostengono tale richiesta senza proporre una formulazione. ZG propone la formulazione «o in forma di un modulo stampato compilato elettronicamente».

Per le imprese che commercializzano soltanto singoli prodotti (di norma microimprese), sarebbe eccessivo doversi familiarizzare con l'annuncio in formato elettronico. È quindi necessario continuare a offrire la possibilità di trasmetterlo in forma cartacea in casi eccezionali e debitamente motivati.

Chemsuisse [17] richiama inoltre l'attenzione sull'importanza, per le persone che annunciano i prodotti, di avere accesso a un'interfaccia elettronica.

Articolo 54 Eccezioni all'obbligo di annuncio

pharma [20] chiede di aumentare l'eccezione prevista alla lettera i a 500 ml.

Titolo quarto: Regole di comportamento per l'utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 55 Rispetto delle indicazioni del fabbricante

AG, BL, BS, LU, NW, OW, TG, TI, ZG e chemsuisse [17] propongono di completare il capoverso 2: «Le informazioni che figurano sull'imballaggio, sull'etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza [...]». La proposta si fonda sulla possibilità, in base all'articolo 31 del regolamento UE-CLP, di prevedere eccezioni per determinati casi in cui l'etichetta di pericolo non può essere apposta sull'imballaggio. In questi casi, occorre tenere conto in particolare dei dati che non figurano su quest'ultimo.

Articolo 57 Custodia

Per la stessa ragione citata in relazione all'articolo 55, AG, LU, NW, OW, TG, TI e chemsuisse [17] propongono di completare il capoverso 1 come segue: « [...] figurano sull'imballaggio, *sull'etichetta* e sulla scheda di dati di sicurezza.»

LU, NW, OW, TG e Chemsuisse [17] chiedono di completare il capoverso 6 lettera c: « [...] devono essere conformi ai requisiti secondo l'articolo 35 paragrafi 1 e 3, *nonché paragrafo 2, prima frase*, del regolamento UE-CLP.». In particolare è necessario indicare chiaramente che gli imballaggi non devono attirare la curiosità dei bambini.

pharma [20] chiede di definire direttamente nell'ordinanza i requisiti relativi all'imballaggio di cui al capoverso 6.

Articolo 60 Pubblicità

FRC [13] chiede di completare l'elenco di cui al capoverso 2 con espressioni quali «naturale al 95 %».

pharma [20] ritiene che non sia chiaro a quali prodotti si applicano le disposizioni dei capoversi 3 e 4 e propone, anche in questo caso, di evitare i rinvii.

pharma [20] suggerisce di sostituire, al capoverso 5, il termine «impiego» con «impiego previsto».

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

Articolo 61 Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

Secondo VD, i criteri per l'inclusione nei gruppi 1 e 2 non sono chiari, soprattutto per i preparati che contengono sostanze dei gruppi 1 e 2. Sarebbe preferibile stabilire un ordine di priorità, escludendo per esempio dal gruppo 2 le sostanze già classificate nel gruppo 1.

FRC [13] constata che è difficile distinguere i prodotti del gruppo 1 da quelli del gruppo 2. Chiede dunque di intensificare la campagna d'informazione.

Articolo 62 Conservazione

LU, NW, OW, TG e chemsuisse [17] propongono di modificare il capoverso 3 da «con i corrispondenti simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo» a «con i simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo ad essi applicabili». L'attuale formulazione («corrispondenti»), infatti, può far credere che debbano essere apposti soltanto i simboli di pericolo o i pittogrammi di pericolo rilevanti per la classificazione nel gruppo 1 o 2.

AG, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, TG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] chiedono di inserire, dopo il capoverso 3, un nuovo capoverso secondo il quale i prodotti chimici che presentano proprietà pericolose per la salute non possono essere conservati o esposti su scaffali aperti senza sorveglianza all'esterno dei locali di vendita. La richiesta è motivata dal fatto che i prodotti chimici pericolosi per la salute, per i quali in linea di principio non può essere esclusa la vendita a libero servizio, sono spesso esposti su scaffali posizionati davanti alle stazioni di servizio o sui marciapiedi davanti ai negozi, e quindi liberamente accessibili anche ai bambini. Queste pratiche presentano un rischio considerevole.

Così facendo, i commercianti infrangono regolarmente il loro obbligo di diligenza, trasgredendo i consigli di prudenza S2 (o P102, «Tenere fuori dalla portata dei bambini»). Completare l'articolo in tal modo, dunque, non costituisce un inasprimento della legislazione, ma piuttosto un chiarimento.

Articolo 63 Esclusione della vendita a libero servizio

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, TI, ZH, Greenpeace [14], chemsuisse [17], pharma [20] e VKCS [27] si oppongono a un'eccezione dell'esclusione della vendita a libero servizio per i prodotti chimici del gruppo 2 per cui è garantito che alla fornitura è osservato l'obbligo di informazione secondo l'articolo 65 capoverso 2. Chiedono quindi, esplicitamente o implicitamente, lo stralcio della nuova lettera b del capoverso 2.

L'obiettivo principale dell'esclusione della vendita a libero servizio è di garantire che i clienti ricevano una consulenza competente al momento della fornitura dei prodotti, per cui finora le due disposizioni sono sempre state strettamente associate. Dissociarle nel modo proposto rende obsoleta la limitazione della vendita a libero servizio.

L'esperienza dimostra che la limitazione della vendita a libero servizio è rispettata e pone relativamente pochi problemi. L'obbligo di fornire informazioni, invece, è applicato soltanto in modo molto lacunoso.

BE e Chemsuisse [17] considerano irrealistico aspettarsi che il personale di cassa fornisca al cliente le informazioni prescritte sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento nel corso di un'ordinaria transazione di pagamento.

Ci si deve attendere che sia principalmente la grande distribuzione a fare un uso attivo di questa eccezione, soprattutto per i detergenti corrosivi e per i prodotti che liberano gas di cloro in caso di impiego non appropriato. Dato il numero di incidenti già elevato e in costante aumento, non sono auspicabili agevolazioni del commercio di questi prodotti.

Infine, esporre prodotti chimici del gruppo 2 negli scaffali rappresenta una violazione dell'articolo 62 capoverso 2, secondo il quale questi prodotti devono essere conservati in modo da non essere accessibili alle persone non autorizzate.

Secondo ASA [05] e VSF [34], l'esclusione dalla vendita a libero servizio dei prodotti etichettati con l'indicazione di pericolo H372 (Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta) è in contrasto con il diritto europeo vigente. In futuro, riguarderà prodotti interessati dalla riclassificazione dello stirene (H372 dal 1° gennaio 2016) attualmente offerti nella vendita a libero servizio nei negozi di fai-da-te.

IG DHS [16] e Coop [32] chiedono lo stralcio dell'articolo 63, per analogia con il diritto europeo. L'articolo 65 capoverso 2 continua a garantire che i consumatori siano informati sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento appropriato.

Articolo 64 Limitazioni della fornitura

pharma [20] chiede di riformulare il capoverso 3 in modo che i punti vendita non siano più obbligati a verificare la capacità di discernimento.

Articolo 65 Obblighi particolari concernenti la fornitura

BL propone di concretizzare a livello di ordinanza (p. es. in un nuovo cpv. 2bis) le prescrizioni relative alla vendita per corrispondenza dei prodotti chimici del gruppo 2 (p. es. su Internet). Tale modalità di vendita, infatti, limita la possibilità di rispettare le prescrizioni in materia di fornitura.

Articolo 66 Conoscenze specifiche per la fornitura

LU, NW, OW, TI e chemsuisse [17] suggeriscono di riformulare e completare il capoverso 1 lettera a: «le sostanze e i preparati del gruppo 1 a utilizzatori professionali i quali non le immettono sul mercato in altra forma;». In tal modo è impiegato un termine definito al titolo primo.

BE chiede di riformulare il capoverso 1 come segue, al fine di garantire che non soltanto il personale di vendita, ma anche gli addetti alla consulenza possiedano conoscenze specifiche:

«Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce, a titolo commerciale:

a. le sostanze e i preparati del gruppo 1 a utilizzatori professionali od offre loro consulenza sull'impiego delle sostanze e dei preparati;

b. le sostanze e i preparati del gruppo 2 a utilizzatori privati od offre loro consulenza sull'impiego delle sostanze e dei preparati».

TG suggerisce di completare il capoverso 1 affinché la trasmissione delle informazioni sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni sia garantita lungo tutta la catena di distribuzione, conformemente all'obbligo di diligenza previsto all'articolo 8 LPChim.

TI chiede di modificare e armonizzare la terminologia nella versione italiana, utilizzando l'espressione «conoscenze tecniche» (OPChim e ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi).

LU, NW, OW, TI e chemsuisse [17] propongono di riformulare il capoverso 2, perché l'espressione della possibilità non è pertinente: «Il DFI ~~può disciplinare~~ disciplina:». Secondo chemsuisse [17], il DFI deve disciplinare con maggiore precisione i requisiti in materia di conoscenze specifiche, poiché l'OPChim non può menzionarli sufficientemente nel dettaglio.

FR, GR, LU, NW, OW, TG, TI, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] propongono di aggiungere al capoverso 3 un rinvio all'articolo 10 ORRPChim (obbligo di perfezionamento per titolari di autorizzazioni speciali): «*Gli articoli 10 e 11 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applicano per analogia.*»

Il cambio del sistema di etichettatura (GHS), la regolare riclassificazione delle sostanze e la rapida evoluzione delle limitazioni e dei divieti relativi a determinate sostanze rendono necessario il perfezionamento.

pharma [20] rinvia al suo commento all'articolo 63.

SKW [23] e ScInd [24] chiedono che l'articolo 66 capoverso 2 lettera b sia applicato con pragmatismo.

Articolo 69 Sostanze e preparati destinati all'autodifesa

AG, BE, BL, FR, GE, GR, VD, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TG, TI, ZG, ZH, Greenpeace [14], chemsuisse [17] e VKCS [27] intendono mantenere l'obbligo di possedere conoscenze specifiche per la fornitura di spray al peperoncino a utilizzatori privati, aggiungendo al capoverso 1 un rinvio all'articolo 66.

A motivazione della richiesta affermano che gli spray al peperoncino sono prodotti manifestamente critici, il cui beneficio globale è controverso: non vi è motivo di continuare a promuoverne la fornitura. Dato che la legislazione in materia di prodotti chimici non propone alcuno strumento comparabilmente adeguato per assicurare che gli spray per l'autodifesa siano forniti soltanto da commercianti con le adeguate conoscenze, i partecipanti che hanno formulato questa richiesta ritengono che il possesso di conoscenze specifiche costituisca un «criterio di selezione» adeguato.

L'istituzione di appositi corsi, i cui requisiti sarebbero adeguati in funzione del pubblico target e dei prodotti interessati, permetterebbe di garantire che i commercianti, spesso estranei al settore cui sono destinati i loro prodotti, siano a conoscenza delle disposizioni legali connesse alla loro fornitura.

Inoltre, BE, BL, TG, chemsuisse [17] e VKCS [27] fanno notare che gli spray per l'autodifesa non dovrebbero essere disciplinati dall'OPChim, ma dalla legislazione sulle armi, poiché sono destinati a essere impiegati contro esseri umani.

Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti

Articolo 70 Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti

Greenpeace [14] chiede di formulare il capoverso 2 come segue: «Le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate che figurano nell'allegato XIV del regolamento UE-REACH sono inserite nell'allegato 1.17 dell'ORRPChim.»

pharma [20] è favorevole all'inserimento dell'elenco delle sostanze candidate nell'allegato 3.

Articolo 71 Oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti

FRC [13] chiede, in riferimento al capoverso 2 lettera b, che il consumatore non debba domandare se un oggetto contiene sostanze estremamente preoccupanti e attendere la risposta fino a 45 giorni, ma che sia informato della presenza di tali sostanze con un'indicazione direttamente sull'imballaggio. Greenpeace [14] propone invece che l'utilizzatore privato sia informato «in modo spontaneo».

Titolo sesto: Esecuzione

Capitolo 1: Confederazione

Sezione 2: Controllo delle vecchie sostanze

Articolo 81

APDP.ch [04] respinge categoricamente la procedura prevista al capoverso 3, che genera un onere supplementare per il fabbricante.

Greenpeace [14] segnala che occorre stralciare « => ne concerne que d et i » nella versione tedesca, alla fine del capoverso 2.

Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza

Articolo 82 Verifica del controllo autonomo

APDP.ch [04] deplora che il capoverso 6 (e, più in generale, l'OPChim) non preveda un termine per la liquidazione delle scorte e chiede che una sostanza o un prodotto possano continuare a essere liquidati per almeno un anno e utilizzati per almeno un altro anno dopo il ritiro dell'autorizzazione.

Sezione 4: Adeguamenti alle prescrizioni tecniche

Articolo 85

BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] sono favorevoli, in linea di principio, alla proposta di affidare agli uffici federali il compito di adattare i requisiti tecnici previsti agli allegati 2, 3 e 4.

Nel contempo, BS, FR, GR, LU, NW, OW, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] segnalano che le cerchie interessate dovrebbero essere informate con sufficiente anticipo delle modifiche apportate. Occorre consultare gli attori interessati prima di adottare modifiche importanti.

Sezione 5: Delega di compiti e competenze a terzi

Articolo 86

Greenpeace [14] chiede lo stralcio di questo articolo, perché questi compiti devono rimanere di competenza delle autorità federali.

Sezione 6: Emolumenti

Articolo 87

APDP.ch [04] fa notare che gli emolumenti sono troppo elevati per le PMI.

Per SKW [23], gli emolumenti per le notifiche di nuove sostanze in Svizzera dovrebbero basarsi soltanto sulle quantità commercializzate in Svizzera.

Capitolo 2: Cantoni

Sezione 2: Controllo dell'utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Articolo 91

BL, LU, NW, OW, TG, TI e chemsuisse [17] chiedono di integrare il capoverso 1 con un rinvio all'articolo 69, perché i Cantoni devono anche controllare se sono rispettate le disposizioni relative all'utilizzazione dei prodotti destinati all'autodifesa (art. 69).

4.2 Richieste relative agli allegati

Allegato 1 Equivalenze di espressioni, atti normativi e singole disposizioni

Numero 1

VD chiede di armonizzare l'acronimo della «Caisse nationale d'assurance»: occorre utilizzare «CNA» o «SUVA» in tutta la versione francese.

Chemsuisse [17] segnala la necessità di modificare il rinvio per l'espressione «prodotto intermedio» («art. 2, cpv. 2, lett. d j»).

AG, LU, NW, OW, TG, ZG e chemsuisse [17] suggeriscono di aggiungere il termine «consumatore» e il suo corrispondente svizzero («utilizzatore privato»). Nel diritto europeo, infatti, «consumatore» designa esclusivamente i consumatori finali privati. Occorre quindi indicare chiaramente che questo termine non comprende l'«utilizzatore professionale» ai sensi dell'OPChim (cfr. «utilizzatore a valle»).

LU, TG e chemsuisse [17] propongono di verificare l'equivalenza proposta per la nozione di «fabbricante, fornitore, importatore, utilizzatore a valle» e, se del caso, di differenziarla.

Tale equivalenza, infatti non è pertinente o è difficilmente comprensibile:

- l'articolo 2 capoverso 1 lettera c cui si rinvia non esiste;
- il «fornitore» secondo il diritto europeo non ha automaticamente gli stessi obblighi del fabbricante secondo il diritto svizzero. Si tratta piuttosto di una persona responsabile dell'immissione sul mercato di prodotti chimici ai sensi della LPChim (cfr. art. 2 n. 26 del regolamento UE-CLP e art. 3 n. 32 del regolamento UE-REACH). È quindi necessario distinguere questo termine dagli altri figuranti nella tabella delle equivalenze;
- allo stesso modo, di norma l'«utilizzatore a valle» secondo il diritto europeo non ha gli stessi obblighi che il diritto svizzero impone al fabbricante. Si tratta piuttosto di un «utilizzatore professionale» ai sensi dell'OPChim (cfr. art. 2 n. 19 del regolamento UE-CLP e art. 3 n. 13 del regolamento UE-REACH). Occorre quindi indicare questo termine separatamente.

ALANTANA [31] si stupisce che «quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica» sia presentato come equivalente di «alla scheda di dati di sicurezza devono essere allegati gli scenari di esposizione», poiché si tratta di due cose diverse.

Numero 2

LU, TG e chemsuisse [17] raccomandano di verificare i titoli degli atti normativi europei indicati al numero 2 e di aggiornarli, poiché alcuni di essi sono stati sostituiti da altri più recenti.

Allegato 2 Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti Numeri 1 e 4

Per una migliore leggibilità, LU, TG e chemsuisse [17] propongono di completare i rinvii alle diverse versioni del regolamento UE-CLP (1° ATP, 2° ATP ecc.).

Numero 4

BS, LU, TG, ZG e chemsuisse [17] propongono di precisare la formulazione «secondo il diritto finora vigente» al capoverso 3.

Allegato 3 Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (elenco delle sostanze candidate)

FRC [13] chiede di verificare che tali sostanze non siano più autorizzate nei giocattoli.

Allegato 5 Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

FRC [13] considera assurda l'eccezione relativa ai prodotti pericolosi per l'ambiente acquatico contenuti in imballaggi di peso fino a 1 kg.

Allegato 6 Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12)

AG, BS, FR, GL, LU, NW, OW, TG, chemsuisse [17] e VKCS [27] sono favorevoli alle modifiche proposte per gli articoli 43 e 45 OBioc.

BL chiede di completare l'articolo 43, in modo che alla fornitura di tutti i biocidi classificati come particolarmente pericolosi per l'ambiente acquatico, ovvero N; R50/53, Aquatic Acute 1 o Aquatic Chronic 1, si applichino le stesse disposizioni che disciplinano la fornitura di prodotti chimici del gruppo 2, indipendentemente dalle dimensioni dell'imballaggio. (per la motivazione cfr. di seguito «Ordinanza sui prodotti fitosanitari»).

2. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, TG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] accolgono positivamente gli adeguamenti proposti per gli articoli 64 e 65 OPF.

Chiedono di completare l'articolo 64, in modo che alla fornitura di tutti i prodotti fitosanitari classificati come particolarmente pericolosi per l'ambiente acquatico, ovvero N; R50/53, Aquatic Acute 1 o Aquatic Chronic 1, si applichino le stesse disposizioni che disciplinano la fornitura di prodotti chimici del gruppo 2, indipendentemente dalle dimensioni dell'imballaggio.

Secondo l'articolo 63 del progetto di revisione dell'OPChim, che esclude le sostanze e i preparati del gruppo 2 dalla vendita a libero servizio, i prodotti fitosanitari possono essere offerti nella vendita a libero servizio in imballaggi di contenuto pari o inferiore ad un kg. Poiché tali sostanze attive hanno effetti negativi sugli organismi acquatici anche in concentrazioni minime, è importante saperle utilizzare correttamente, anche quando sono commercializzate in imballaggi di piccole dimensioni. Nel caso dei prodotti fitosanitari, si deve quindi rinunciare a limitare l'obbligo di fornire informazioni e di possedere conoscenze specifiche ai soli imballaggi di peso superiore al kg.

È giustificato riservare un trattamento particolare ai prodotti fitosanitari, poiché sono destinati a essere liberati nell'ambiente. Il monitoraggio ambientale rivela che i prodotti fitosanitari per la casa e il giardino sono raramente utilizzati in maniera ecologica: da un lato, i divieti e le limitazioni d'impiego previsti dalla legge non sono rispettati in maniera sufficiente e, dall'altro, i resti dei prodotti irrorati e l'acqua impiegata per pulire gli atomizzatori sono smaltiti attraverso la rete fognaria. Di conseguenza, le sostanze attive contenute in questi prodotti raggiungono le acque superficiali e sotterranee, con effetti dannosi per la fauna e la flora, e possono inquinare l'acqua potabile.

SH aggiunge che occorre anche indicare, in un punto adatto, che i prodotti fitosanitari possono essere forniti a utilizzatori privati soltanto in forma di prodotti pronti all'uso. Infine, occorrerebbe per lo meno

esaminare la possibilità di vietare la fornitura di prodotti fitosanitari agli utilizzatori privati.

4.3 Nuovi articoli da definire

BE, GL, LU, SH, ZG e ZH chiedono di reintrodurre in un nuovo articolo l'obbligo per qualsiasi punto vendita che fornisce sostanze pericolose di ritirarle i residui dagli utilizzatori non professionali. Questa domanda si fonda sull'articolo 22 LPChim e sul relativo testo del messaggio. Infatti è possibile garantire la protezione soltanto con un'elevata densità di punti di restituzione.

BL chiede un nuovo articolo concernente l'obbligo di restituzione. Ciò permetterebbe di risolvere l'incoerenza tra l'OPChim, da un lato, e l'OBioc e l'OPF, dall'altra.

4.4 Ulteriori richieste di modifica di altri atti normativi

OBioc e OPF, cfr. 4.2, allegato 6

Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (RS 813.131.21)

BE, BL, BS, FR, LU, NW, OW, TG, ZH e chemsuisse [17] chiedono di inserire all'articolo 3 «Nozioni fondamentali» un obbligo concreto di seguire un perfezionamento per tutti i titolari di un certificato conseguito prima del 2009. Questi perfezionamenti devono essere riconosciuti dall'UFSP e devono essere comprovabili dai partecipanti con un apposito documento.

Le modifiche sostanziali del sistema di classificazione ed etichettatura e il profondo adeguamento degli obblighi che ne è risultato giustificano l'introduzione di un obbligo generale di perfezionamento per tutti i titolari di certificati e diplomi riconosciuti conseguiti prima del 2009, ovvero prima dell'introduzione del GHS nel diritto svizzero.

In tal modo è possibile garantire che l'insieme delle persone tenute a possedere competenze specifiche conosca i nuovi obblighi in materia di fornitura legati all'etichettatura, comprenda l'etichettatura GHS e sia in grado di informare correttamente i clienti sulla nuova etichettatura e sul suo significato.

TI propone un obbligo generale di seguire un perfezionamento dopo 5–10 anni.

Inoltre, BE, BS, LU, NW, OW e chemsuisse [17] chiedono di adeguare i requisiti in materia di nozioni fondamentali in modo che i corsi che permettono di acquisire le competenze specifiche possano essere meglio adattati alle esigenze dei diversi gruppi target.

La richiesta è motivata dal fatto che l'obbligo di fornire informazioni al momento della fornitura di prodotti chimici del gruppo 2 al pubblico è applicato soltanto in modo molto lacunoso. Ciò è dovuto, tra l'altro, al fatto che i corsi di conoscenze specifiche sono molto generici e non possono rispondere alle esigenze specifiche dei diversi settori.

I requisiti in materia di obbligo di fornire informazioni, così come le condizioni e le esigenze dei partecipanti, sono molto diversi per i commercianti di prodotti chimici del gruppo 1, per il commercio al dettaglio di prodotti del gruppo 2 o per la fornitura di spray al peperoncino (cfr. richiesta relativa all'art. 69).

Sarebbe anche adeguato stabilire le competenze specifiche fondamentali necessarie per poter fornire prodotti fitosanitari (cfr. richiesta di modifica dell'art. 64 OPF).

TI chiede di armonizzare la terminologia in italiano e di tradurre sistematicamente «Sachkenntnis» con «conoscenza tecnica».

Allegato 1: Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Abbreviazione	Nome
Governi cantonali	
AG	Cantone di Argovia, Dipartimento della salute e della socialità, Servizio per la protezione dei consumatori, Aarau
AI	Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno, Appenzello
AR	Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno, Herisau
BE	Consiglio di Stato del Cantone di Berna, Berna
BL	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna, Liestal
BS	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città, Basilea
FR	Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo, Friburgo
GE	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra, Ginevra
GL	Vicepresidente del Governo del Cantone di Glarona, Glarona
GR	Governo del Cantone dei Grigioni, Coira
JU	Governo della Repubblica e Cantone del Giura, Delémont
LU	Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna, Lucerna
NE	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, Neuchâtel
NW	Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo, Stans
OW	Vicepresidente del Governo e Capo del dipartimento dell'economia del Cantone di Obvaldo, Sarnen
SH	Dipartimento dell'interno del Cantone di Sciaffusa, Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato del Cantone di Soletta, Soletta
SZ	Consiglio di Stato del Cantone di Svitto, Svitto
TG	Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia, Frauenfeld
TI	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona
UR	Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Uri, Altdorf
VD	Dipartimento del territorio e dell'ambiente del Cantone di Vaud
VS	Consiglio di Stato del Cantone del Vallese, Sion
ZG	Consiglio di Stato del Cantone di Zugo, Zugo
ZH	Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo, Zurigo
Associazioni mantello	
SAV [01]	Unione svizzera degli imprenditori (USI), Zurigo
SBV [02]	Unione Svizzera dei Contadini (USC), Brugg
SGV [03]	Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Berna
Altre organizzazioni	
APDP.ch [04]	Association Protection des Plantes; C/O SINTAGRO AG; Langenthal
ASA [05]	Associazione dell'industria aerosol svizzera, Zurigo
ARV [06]	Associazione svizzera di demolizione, smistamento e riciclaggio (ASR), Kloten
AGVS [07]	Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA), Berna
Swissmem [08]	Associazione svizzera dell'industria metalmeccanica ed elettrica (Swissmem), Zurigo
ECOSWISS [09]	Eco Swiss, Zurigo
EV [10]	Unione Petrolifera (UP), Zurigo
FSKB [11]	Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo, Berna
FER [12]	Federazione delle imprese romande, Ginevra
FRC [13]	Federazione romanda dei consumatori, Losanna
Greenpeace [14]	Greenpeace Svizzera, Zurigo
H+ [15]	H+ Gli Ospedali Svizzeri, Berna

IG DHS [16]	Comunità d'interesse del commercio al dettaglio svizzero, signor Beat Gerber, Berna
chemsuisse [17]	Servizi cantonali responsabili in materia di prodotti chimici (Chemsuisse), c/o Zehnder Willy, AVS, Chemiesicherheit, Aarau
KF [18]	Forum dei consumatori della Svizzera tedesca, Berna
SUVA [19]	Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna
pharma [20]	Società svizzera dei farmacisti (pharmaSuisse), Liebefeld
SDV [21]	Associazione svizzera dei droghieri, Bienne
pompieri [22]	Federazione svizzera dei pompieri, Gümliigen
SKW [23]	Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti (SKW), Zurigo
SciInd [24]	Scienceindustries, Zurigo
Suissetec [25]	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione, Zurigo
Textiles [26]	Federazione Tessile Svizzera, Zurigo
VKCS [27]	Associazione dei chimici cantonali della Svizzera (ACCS), Berna
VLO [28]	Association Fournisseurs pour traitements de surface (AFTS), Berna
VSS [29]	Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti, Zurigo
VSLF [30]	Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e pitture, Winterthur
Partecipanti all'indagine conoscitiva non interpellati direttamente	
ALANTANA [31]	Gruppo ALANTANA
Coop [32]	Coop Società cooperativa, Basilea
EPFL [33]	Politecnico federale di Losanna; Direzione della Sezione di chimica e ingegneria chimica, Losanna
VSF [34]	Associazione professionale svizzera dei commercianti in pittura, Wallisellen

Allegato 2: Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva

Verteilerliste / Liste des destinataires / Elenco dei destinatari

Kantone und Fürstentum Liechtenstein / Cantons et Principauté du Liechtenstein / Cantoni e Principato del Liechtenstein

- Staatskanzlei des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau
- Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden, Marktgasse 2, 9050 Appenzell
- Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Regierungsgebäude, Postfach, 9100 Herisau
- Staatskanzlei des Kantons Bern, Postgasse 68, Postfach 840, 3000 Bern 8
- Landeskantlei des Kantons Basel-Landschaft, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
- Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, Marktplatz 9, Postfach, 4001 Basel
- Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg, Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
- Chancellerie d'Etat du canton de Genève, Case postale 3964, 1211 Genève 3
- Regierungskanzlei des Kantons Glarus, Rathaus, 8750 Glarus
- Standeskanzlei des Kantons Graubünden, Reichsgasse 35, 7001 Chur
- Chancellerie d'Etat du canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont
- Staatskanzlei des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern
- Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel
- Staatskanzlei des Kantons Nidwalden, Rathaus, 6370 Stans
- Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo, Rathaus, 6060 Sarnen
- Staatskanzlei des Kantons St. Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen
- Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen, Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen
- Staatskanzlei des Kantons Solothurn, Rathaus, Barfüssergasse 24, 4509 Solothurn
- Staatskanzlei des Kantons Schwyz, Regierungsgebäude, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz
- Staatskanzlei des Kantons Thurgau, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
- Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, Piazza Governo, 6501 Bellinzona
- Standeskanzlei des Kantons Uri, Postfach, 6460 Altdorf 1
- Chancellerie d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne
- Chancellerie d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion
- Staatskanzlei des Kantons Zug, Postfach 156, 6301 Zug
- Staatskanzlei des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich
- Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Ressort Umwelt, Raum, Land- und Waldwirtschaft, Regierungsgebäude, Peter-Kaiser-Platz 1, Postfach 684, FL - 9490 Vaduz
- Konferenz der Kantonsregierungen, Sekretariat, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach 444, 3000 Bern 7

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières suisses de l'économie / Associazioni mantello nazionali dell'economia

- economiesuisse – Verband der Schweizer Unternehmen, Postfach, 8032 Zürich
- Schweizerischer Arbeitgeberverband, Postfach, 8032 Zürich
- Schweizerischer Bauernverband, Laurstrasse 10, 5200 Brugg
- Schweizerischer Gewerbeverband, Postfach, 3001 Bern
- Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Postfach, 3000 Bern 23
- FSD/VSS, c/o Centre patronal, Kapellenstrasse 14, Postfach 5236, 3001 Bern

Übrige Organisationen / D'autres organisations / Altre organizzazioni

- Aluminium-Verband Schweiz, Hallenstrasse 15, Postfach, 8024 Zürich
- APDP.ch - Association Pflanzenschutz; Herrn Burkhard; C/O SINTAGRO AG; Chasseralstrasse 1, 4900 Langenthal
- Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie PVCH, Schachenallee 29c, 5000 Aarau
- ARBIT - Arbeitsgemeinschaft Bitumen, Postfach 723, 4125 Riehen (Die Einladung zur Stellungnahme wurde auch nach Nachforschung der Adresse retourniert)

- Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Murbacherstrasse 34, Postfach 111, 4013 Basel
- Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, segretaria generale, Via Polar 46, c.p. 165, 6932 Lugano-Breganzona
- Association des Industries Chimiques Genevoises, 98, rue de Saint-Jean, Case postale 5278, 1211 Genève 11
- Assoziation der Schweizerischen Aerosolindustrie ASA, Bahnhofstrasse 37, 8001 Zürich
- Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband Schweiz ARV, Gerbegasse 10, 8302 Kloten
- Autogewerbe-Verband der Schweiz AGVS, Mittelstrasse 32, Postfach 5232, 3001 Bern
- Auto-Schweiz, Mittelstrasse 32, Postfach 5232, 3001 Bern
- CARBURA, Postfach 3825, 8021 Zürich 1
- Cemsuisse, Marktgasse 53, 3011 Bern
- Dachverband der Fachgesellschaften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz suissepro, Hansueli Amsler, Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, WSJ-503.12, 4002 Basel
- Dachverband der schweizerischen Handels- und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik (FAS-MED), Worbstrasse 52, Postfach 160, 3074 Muri b. Bern
- Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem), Postfach 620, 8037 Zürich
- Eco Swiss, Spanweidstrasse 3, 8006 Zürich
- Erdöl-Vereinigung EV, Spitalgasse 5, 8001 Zürich
- Fachverband der Beleuchtungsindustrie FVB, Radgasse 3, Postfach 3377, 8021 Zürich
- Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB), Bubenbergrplatz 9, 3011 Bern
- Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA, Obstgartenstrasse 28, Postfach 28, 8042 Zürich
- Fachverband Klebstoffindustrie Schweiz (FKS), Postfach 213, 5401 Baden
- Fédération des Entreprises Romandes FER, 98, rue de Saint-Jean, Case postale 5278, 1211 Genève
- Federation of the Swiss Watch Industry FH, rue de l'Argent 6, 2502 Bienne
- Fédération romande des consommateurs, rue de Genève 7, Case postale 6151, 1002 Lausanne
- Fenaco, Erlachstrasse 5, Postfach, 3001 Bern
- Feuerwehr Koordination Schweiz FKS, Christoffelgasse 7, 3011 Bern
- Greenpeace Schweiz, Heinrichstrasse 147, Postfach, 8031 Zürich
- Handel Schweiz VSIG, Güterstrasse 78, Postfach 656, 4010 Basel
- Hauseigentümerverband (HEV) Schweiz, Postfach, 8032 Zürich
- H+ Schweizer Spitäler, Lorrainestrasse 4A, 3013 Bern
- IG exact, Kreuzstrasse 8, 8634 Hombrechtikon
- IGK Interessengemeinschaft Keramik Schweiz, Mutschellenstrasse 69b, 8038 Zürich
- Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS), Herr Beat Gerber, Postfach 5815, 3001 Bern
- Kantonale Fachstellen für Chemikalien (Chemsuisse), c/o Zehnder Willy, AVS, Chemiesicherheit, Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau
- Konsumentenforum kf der deutschen Schweiz, Belpstrasse 11, 3007 Bern
- Kontaktstelle Umwelt (KSU), Postfach 817, 3000 Bern 8
- Kunststoff Verband Schweiz KVS, Schachenallee 29c, 5000 Aarau
- Praktischer Umweltschutz Schweiz PUSCH, Hottingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich
- Reifen-Verband der Schweiz (RVS), Hotelgasse 1, Postfach 316, 3000 Bern 7
- FBBS – Fachverband bituminöser Bindemittel Schweiz, Geschäftsstelle / Sekretariat, Frau Brigitte Koch, Schlatterstrasse 9b, 8332 Russikon
- Schweizer Wirtschaftsverband der Informations- Kommunikations- u. Organisationstechnik (swico), Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
- Schweizerische Mischgut-Industrie SMI, Station-West 4, Postfach 162, 6023 Rothenburg
- Schweizerische Normen-Vereinigung SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur
- Schweizerische Unfallversicherungsgesellschaft SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern
- Schweizerischer Apothekerverband, Stationsstrasse 12, Postfach, 3097 Liebefeld
- Schweizerischer Baumeisterverband SBV, Weinbergstrasse 49, Postfach, 8042 Zürich
- Schweizerischer Carrosserieverband VSCI, Strengelbacherstrasse 2a, 4800 Zofingen
- Schweizerischer Drogistenverband, Nidaugasse 15, 2502 Biel
- Schweizerischer Feuerwehrverband, Morgenstrasse 1, 3073 Gümligen
- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit, Postfach 422, 3700 Spiez
- Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA), Selnaustrasse 16, 8001 Zürich
- Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband SKW, Breitingenstrasse 35, Postfach, 8027 Zürich
- Schweizerischer Verband diplomierter Chemiker FH (SVC), 4000 Basel (info@svc.ch)
- Schweizerischer Verband für Bautenschutz - Kunststofftechnik am Bau, Hauptstrasse 34a, 5502 Hunzenschwil

- Schweizerischer Verein für Kältetechnik SVK, Hubrainweg 10, 8124 Maur
- Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum STIZ, Freiestrasse 16, 8032 Zürich
- Scienceindustries, Nordstrasse 15, Postfach, 8021 Zürich
- Stiftung Entsorgung Schweiz S.EN.S, Obstgartenstrasse 28, 8006 Zürich
- Stiftung für Konsumentenschutz SKS, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23
- Suissetec Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband, Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Zürich
- Swiss Retail Federation, Bahnhofplatz 1, Postfach, 3000 Bern 7
- Swiss Technology Network – swissT.net, Industriestrasse 4a, 8604 Volketswil
- SWISSBAT, Rue Grenade 16, 1510 Moudon
- SwissBeton, Hauptstrasse 34a, 5502 Hunzenschwil
- Textilverband Schweiz TVS, Beethovenstrasse 20, Postfach 2900, 8022 Zürich
- Verband der Kantonschemiker der Schweiz, Kantonales Laboratorium, Muesmattstrasse 19, Postfach, 3000 Bern
- Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie VSS-Lubes, Löwenstrasse 25, 8001 Zürich
- Verband Galvanobetriebe der Schweiz, Wartenbergstrasse 47, 4052 Basel
- Verband Schweizerischer Korrosionsschutz-Firmen (VSKF), Grindelstrasse 2, Postfach 73, 8304 Wal-lisellen
- Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie VSLF, Rudolfstrasse 13, 8400 Winterthur
- Verband Stahl- und Metall-Recycling Schweiz VSMR, Aarberggasse 56, Postfach, 3000 Bern 7
- Verband Textilpflege Schweiz VTS, Sandrainstrasse 3, Postfach 5853, 3001 Bern
- Vereinigung Galvanotechnischer Lieferfirmen für die Schweiz VLO, Bundesgasse 16, Postfach 7426, 3001 Bern
- Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF, Bundesgasse 20, Postfach, 3001 Bern
- Vereinigung Schweizerischer Akkumulatorenfabrikanten, Belpstrasse 23, Postfach, 3001 Bern
- WWF Schweiz Stiftung für Natur und Umwelt, Hohlstrasse 110, Postfach, 8010 Zürich